



TRIBUNALE FEDERALE

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale, ritenuta comunque non necessaria l'audizione del tesserato Corvasce, essendo stata riscontrata la presenza di altre dichiarazioni univoche e concordanti circa l'effettivo accadimento dei fatti di cui è causa ed inoltre rilevata l'esistenza in atti di altra dichiarazione che individua precisamente nel n. 8 del Parma l'autore materiale dell'aggressione fisica: non ammette l'ulteriore audizione del tesserato N.C., richiesta dal Procuratore federale e, conseguentemente,

PQM

- condanna l'incolpato F. D. R., ai sensi dell'art. 27, n. 1, lett k) e n. 2, lett. a) del regolamento di giustizia a mesi 8 di squalifica dalle gare ufficiali;
- condanna la società Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop., ai sensi dell'art. 20, n. 6 del regolamento di giustizia alla sanzione pecuniaria di euro 250,00.

Le motivazioni nei termini.

Il Presidente del Tribunale Federale

Dott. Eugenio Madeo

Roma 06/11/2023